

Ciro
Cascone

Simona
Ardesi

Massimiliano
Gioncada

**DIRITTO DI FAMIGLIA
E MINORILE
PER OPERATORI
SOCIALI E SANITARI**

CEDAM

6.13. *Segue: l'affidamento del minore all'Ente locale.*

Si tratta di una limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale limitata agli incarichi indicati nel decreto.

È un provvedimento adottato assai di frequente dal tribunale per i minorenni e, seppur più raramente, dal tribunale ordinario nell'ambito dei provvedimenti di separazione, sebbene non sia chiaramente tipizzato dal legislatore.

La relativa legittimità è ricostruita dalla giurisprudenza attraverso una serie di richiami a diversi istituti giuridici e, in particolare, si fa risalire la genesi all'affidamento dei giovani irregolari al servizio sociale minorile di cui all'art. 25 del r.d. n. 1404/1934 (ove si indica tra i provvedimenti adottabili dal tribunale l'"affidamento del minore al servizio sociale minorile"), e all'art. 5 della l. n. 184/1983 (che riguarda in maniera espressa l'affidamento a una famiglia terza).

L'attribuzione ai Comuni del ruolo di affidatario si ricava dalla lettura degli articoli 22, 23, 25 del d.P.R. n. 616/1977 secondo i quali sono attribuite ai Comuni

"le attività relative...agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle AG minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile".

Tali norme sono ancora attuali perché richiamate dall'art. 6 co. 2 della **l. 8 novembre 2000, n. 328**, rubricata *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.

Dalle norme anzidette, dunque, si desume che è compito dei Comuni eseguire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile: ne consegue che, se si tratta di eseguire un provvedimento limitativo della potestà, il Comune (ente assistenziale) dovrà sostituirsi al genitore nell'esercizio della quota di potestà sottratta a quest'ultimo e quindi diventare affidatario del minore.

Acquista in tal modo un senso giuridico la formula, molto spesso utilizzata dai tribunali nei propri decreti, con la quale si "affida il minore al Comune di ...affinché...".

Si può intanto osservare che una maggiore precisione e chiarezza da parte del legislatore sarebbe stata auspicabile tanto più in presenza di un provvedimento così diffuso (e così sollecitato dagli Enti), dai contorni comunque poco definiti e che crea

continuamente agli operatori difficoltà interpretative nell'individuare i poteri residui dei genitori.

La norma di riferimento, in realtà, è rappresentata dall'**art. 5 della l. n. 184/1983**, che è l'unica norma che descrive il riparto della responsabilità genitoriale tra i genitori e i soggetti terzi (famiglia o Ente che sia).

Pertanto con l'affidamento del minore al Comune, si limita la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni relative "all'educazione e istruzione che saranno assunte tenendo conto delle indicazioni dei genitori" (così art. 5 della l. n. 184/1983) nonché, si ritiene, a tutte le decisioni inerenti gli incarichi affidati al servizio sociale ai sensi dell'art. 333 c.c..

Peraltro, non coincidendo il servizio sociale con il soggetto collocatario (che possono essere gli stessi genitori, una famiglia affidataria, una Comunità), possono aversi diverse ipotesi, ed è compito in realtà del magistrato rendere maggiormente comprensibili i provvedimenti.

Dal punto di vista generale, mentre con le prescrizioni l'attuazione degli incarichi passa sempre attraverso l'adesione e l'adempimento da parte dei genitori, con l'affidamento del minore all'Ente la compressione dei diritti e dei doveri dei genitori è tale, che quegli può provvedere direttamente agli incarichi, così frapponendosi tra genitori e minore, sostituendosi ai primi, anche in assenza della collaborazione dei genitori.

6.14. *Segue: decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.*

Con la pronuncia di decadenza il giudice rimuove del tutto il genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Il tribunale può adottare tale provvedimento quando, così come prevede l'art. 330 c.c.,

"il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio".

La norma prevede che il genitore sia rimosso da ogni diritto indicando alcune condotte (da un lato la violazione dei doveri o l'abuso dei poteri, dall'altro la trascuratezza) e, congiuntamente, il riflesso sul minore, ovvero il recare pregiudizio allo stesso.